

16 Settembre 2009 – Prima edizione



GUIDA OPERATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'ARTICOLO 30

Come compilare correttamente
il Modello EAS



PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Chi è esentato dall'adempimento

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Le associazioni di nuova costituzione

Cosa succede se non si invia la comunicazione

SECONDA PARTE

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del

rappresentante legale

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della
dichiarazione

TERZA PARTE

Il ruolo dell'intermediario

Controlli futuri

A cura della redazione di Infocontinua CSVnet
Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Elisabetta Bianchetti,
Carlo Mazzini, Sergio Ricci



PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il **Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS** - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (Tuir - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- richieda agli associati la quota associativa, e / o
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.



Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati dal nuovo obbligo ¹ sono:

- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale;
- le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27-12-2002 n. 289.
- le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali * di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995;

* In relazione alle organizzazioni di volontariato, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995).

¹ Cfr Circolare 12/09



Chi è esentato dall'adempimento

Sono esentate da tale obbligo:

1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono **solo attività istituzionali** e che **non svolgono attività commerciali** comunque **diverse da quelle marginali** individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale.

Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche

Nella circolare 12/2009, L'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. A suo avviso:

1. l'onere dell'invio del modello grava anche sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano

operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);

2. il modello va inviato anche dalle Asd che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.).

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Il modello Eas deve essere presentato **entro il 30 ottobre 2009** per gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2008.

Il modello Eas deve essere **presentato esclusivamente in via telematica** con due alternative:

- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).



Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agazia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agazia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agazia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agazia delle Entrate.

Le associazioni di nuova costituzione

Per gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 29 novembre 2008, il termine per presentare il modello è di sessanta giorni dalla costituzione. Quindi:

- gli enti associativi che si sono costituiti entro il 30 agosto 2009 devono inviare il modello entro il 30 ottobre 2009;
- gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 30 agosto 2009 o che si costituiranno dopo il 30 ottobre 2009 avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello;

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno

successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agazia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).



Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Nel caso in cui, dopo il termine del 30 ottobre 2009, si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa
3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 : *“Resta inteso che gli enti*

associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.

Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta ².

² Art 149, TUIR



SECONDA PARTE

Documentazione utile per la compilazione della dichiarazione

Può essere utile raccogliere i seguenti atti e documenti, al fine di redigere correttamente la presente dichiarazione:

- Modello AA5 per il codice fiscale (per il codice e la corretta denominazione dell'ente), e Modello AA7 in caso di Partita Iva (anche per verificare l'opzione di cui alla Dichiarazione 37)
- Atto costitutivo
- Statuto nel quale sono state introdotte per la prima volta le clausole di cui all'art 148, c 8 DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72 (vedi Dichiarazione 35): estremi della registrazione
- Modifiche statutarie successive; estremi della registrazione
- Provvedimento (Prefettura o Regione) di iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche
- Bilanci o rendiconti dell'ultimo triennio (esercizi chiusi)
- Rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso relative alle raccolte pubbliche di fondi
- Libro soci
- Libro assemblee

- Libro delibere Consiglio Direttivo
- Codice fiscale dell'ente sopra ordinato (cfr. Dichiarazione 5)
- Contratto di acquisto di immobile
- Contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l'associazione è locatario o comodatario)
- Convenzioni (cfr. Dichiarazione 22)
- Codici fiscali degli amministratori (cfr. Dichiarazione 27)

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Nel primo riquadro, devono essere riportati i dati essenziali relativi all'ente e al suo rappresentante legale.

In merito all'**ente**, i dati obbligatori risultano essere:

- Codice fiscale
- Partita IVA (se l'ente è fornito della Partita IVA in quanto esercita attività commerciali)
- Denominazione (quella riportata nel modello di richiesta di codice fiscale)
- Tipo ente (cfr. istruzioni dell'Agenzia a pag. 2)
- Data di costituzione (risultante dall'atto costitutivo)
- Sede legale:
 - o Comune



- Sigla della Provincia
- CAP
- Codice del Comune (si tratta di codice catastale del comune, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it)
- Indirizzo

Non risultano essere obbligatori:

- Data inizio attività
- Numero civico
- Frazione

In merito ai dati relativi il **rappresentante legale**, sono obbligatori i seguenti dati:

- Codice fiscale
- Cognome e Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Comune o stato estero di nascita

Non sono obbligatori:

- Sigla della provincia (in caso di nascita in stato estero la sigla è EE)
- Telefono, fax e indirizzo email

Non vengono richieste la residenza né il domicilio del rappresentante legale.

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

In relazione al secondo riquadro, il cuore della dichiarazione, si segnala che non tutti i punti sono obbligatori, come riferito nel documento “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, pubblicato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009. In questo senso per ogni Dichiarazione è stata riportata l’obbligatorietà della risposta, secondo le indicazioni dell’Agenzia; se si è comunque in possesso di dati utili all’Amministrazione finanziaria ai fini dei controlli, è preferibile riportare dette informazioni anche dove non fossero obbligatorie.

Il rappresentante legale, sotto la propria responsabilità, DICHIARA

Dichiarazione 1 ³

che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

Per usufruire delle agevolazioni oggetto della normativa (non imponibilità IRES e IVA delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) l’ente deve essere “ente non commerciale”, e pertanto non deve svolgere in via esclusiva o principale attività commerciale.

³ Art 73, c 1, 4 e 5, DPR 917/86 recante la definizione di ente non commerciale
Art 149 ibidem – Perdita della qualifica di ente non commerciale



Dato che alla presente dichiarazione sono obbligati gli enti non commerciali (di tipo associativo), la dichiarazione del presente punto non presenta opzioni.

Dichiarazione 2

che è stato adottato lo statuto

Il rappresentante legale deve dichiarare se è stato adottato uno statuto; in questa dichiarazione non interessa la forma con la quale forma è stato redatto, né il contenuto.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 3 ⁴

che l'ente ha personalità giuridica

La personalità giuridica si acquisisce attraverso un procedimento amministrativo che porta all'iscrizione dell'ente al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura o la Regione presso le quali ha sede legale l'ente.

ATTENZIONE: L'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche non è da confondersi con l'eventuale iscrizione ad altro Albo, Registro o Elenco (delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, del CONI).

⁴ DPR 361/00 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto



Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 4

che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

L'ente deve segnalare se ha articolazioni locali sia che esse abbiano autonoma soggettività giuridica (con proprio codice fiscale), sia che non l'abbiano.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 5

che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

Caso opposto al precedente, il rappresentante legale deve segnalare se l'ente fa parte di una struttura sopraordinata, e, nel caso di risposta affermativa, deve indicare il codice fiscale della struttura sopraordinata.

In caso di articolazioni a diversi livelli (comunale, provinciale, regionale, nazionale) deve essere indicata la struttura sopraordinata riportata nello statuto dell'ente dichiarante, quale struttura di riferimento che ispira i principi di azione all'ente sotto ordinato (ente dichiarante).

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 6

che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi



Spesso le associazioni si federano ad altre strutture, senza per questo “dipendere” da queste. L’ente dichiarante deve indicare se fa parte di federazioni o gruppi.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 7

che le modalità di convocazione degli associati prevedono: - convocazione individuale - convocazione collettiva

La convocazione individuale consiste nell’invio della convocazione delle assemblee (ordinarie e straordinarie) al recapito dell’associato (indicato dal medesimo in sede di iscrizione o successivamente). L’eventuale pubblicazione della convocazione sul periodico inviato a tutti gli associati è da intendersi quale convocazione individuale.

Per convocazione collettiva si intende, per esempio, l’affissione - presso la sede legale dell’ente o presso altra sede frequentata dai soci – delle convocazioni assembleari.

La forma di convocazione degli associati deve essere “idonea”, cioè consentire agli stessi la possibilità di ricevere l’informazione dell’imminente riunione assembleare.

Si consiglia di verificare nello statuto la forma di convocazione riportata.

Dichiarazione 8

che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo

Si intende per elettorato attivo la possibilità per ogni associato maggiorenne di eleggere le cariche riportate nello statuto quali organi statutari (per esempio i consiglieri, il presidente – se non eletto dal consiglio direttivo).

L’elettorato passivo consiste nella possibilità per ogni associato maggiorenne di essere eletto alle cariche riportate nello statuto.

Gli enti associativi che usufruiscono della de-commercializzazione delle entrate derivanti dalle attività di vendita di beni e servizi agli associati devono concedere agli associati maggiorenni questi due diritti (elettorato attivo e passivo), senza distinzione al variare di eventuali contributi o quote versate.

L’obbligo di riconoscere questi diritti non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.⁵

Dichiarazione 9

che le quote associative sono uguali e non differenziate

Le quote sociali consentono al soggetto di iscriversi all’associazione o di rinnovare l’adesione, godendo dei pieni

⁵ Art 148, c 9, DPR 917/86



e pari diritti riconosciuti alla totalità degli associati. Non hanno il carattere di liberalità, e neppure di corrispettivo.

Le quote sociali devono essere uniformi; se l'ente ha differenziato le quote sociali a ciò potrebbe corrispondere un accesso non uniforme a diritti e doveri e a servizi o beni prestati o ceduti dall'associazione; in questo caso le quote sociali non sono tali ma corrispettivi.⁶

Se l'ente ha diversificato le quote sociali ma senza che ciò comporti una differenza nelle prerogative sui diritti o sui servizi, le quote sociali mantengono la loro natura.

Gli enti spesso differenziano le tipologie di soci (fondatori, onorari, junior) senza per questo riconoscere sostanziali diversità di trattamenti.

Dichiarazione 10

che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari

Per questa dichiarazione è necessario definire quali siano gli organi amministrativi. Dal tenore letterario della dichiarazione, si ritiene che non si parli qui di tutti gli organi statutari, ma solo di quelli che hanno operatività amministrativa. Sono organi amministrativi il Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione – compreso il

⁶ Art 148, c 2, DPR 917/86



Presidente -, l'eventuale Comitato Esecutivo; il Collegio dei Revisori dei Conti non è organo amministrativo ma organo di controllo.

Per questa dichiarazione rilevano le somme percepite dai membri degli organi amministrativi in conseguenza del loro ruolo istituzionale; pertanto sono esclusi rimborsi non forfettari, cioè per spese sostenute dal componente dell'organo su mandato diretto dell'ente.

Si rammenta che è considerata in ogni caso ipotesi di distribuzione indiretta di utili, la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti annui superiori a quelli riconosciuti al presidente del collegio sindacale di una società per azioni.⁷

Le organizzazioni di volontariato non possono riconoscere ai propri aderenti (e pertanto neppure ai componenti gli organi amministrativi) alcun compenso.⁸

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 11

che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale

La normativa richiede che gli enti che si avvalgono della defiscalizzazione dei corrispettivi (versati dai soci a fronte di beni o servizi) debbano redigere annualmente un

⁷ Art 10, c 6, lett c, D Lgs 460/97; cfr. Circ 124/98 par. 5.3

⁸ Artt 2 e 3, L 266/91



rendiconto economico – finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 12 che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici

Questo è il cuore della dichiarazione; bisogna rispondere se l'ente riceva altre somme dai soci a titolo di corrispettivo, cioè come versamenti per specifici beni venduti o servizi prestati dall'associazione all'associato⁹. Non si considerano corrispettivi le quote sociali ordinarie e straordinarie (richieste dall'assemblea per sanare eventuali ammanchi o effettuare investimenti) e le donazioni.

Dichiarazione 13 che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento

L'attività svolta nei confronti dei non associati verso corrispettivo (cioè non gratuita) è sempre attività commerciale.

Se si realizza questo tipo di attività, deve essere riportato nella prima parte del modello (in alto a destra) il numero di Partita Iva.

⁹ Art 148, c 3, DPR 917/86



Non rilevano qui i seguenti casi:

- raccolta pubblica di fondi svolta occasionalmente, in quanto l'ente offre al sovventore un bene di modico valore a fronte di una donazione¹⁰;
- offerta di servizi per corrispettivi inferiori ai costi di diretta imputazione.¹¹

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 14 che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

Il rappresentante legale deve dichiarare se siano corrisposte dai soci quote associative straordinarie o supplementari richiesti dall'assemblea o dall'organo amministrativo, spesso per venire incontro a situazioni deficitarie di cassa. Non rilevano in questo caso le erogazioni liberali, né i corrispettivi versati per acquisto di beni o di servizi.

Dichiarazione 15 che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: - abituamente - occasionalmente - no

¹⁰ Art 143, c 3, lett a, DPR 917/86

¹¹ Art 143, c 1, DPR 917/86 – le altre condizioni per la decommercializzazione sono che i servizi non rientrino nell'articolo 2195 del codice civile e siano resi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione



Si presume che siano oggetto della richiesta le sole attività a pagamento (le uniche rilevanti ai fini fiscali), e che pertanto la presente sia una specifica della dichiarazione 13.

Pertanto se il rappresentante legale ha dichiarato SI alla num. 13, deve rispondere “abituamente” o “occasionalmente”, a seconda del carattere di ordinaria età o straordinarietà dell’attività svolta. Rimane non definita dal punto di vista legislativo la differenza tra abituale e occasionale.

Se il rappresentante legale ha dichiarato (al num. 13) di non svolgere attività a pagamento verso terzi (non associati), nella presente dichiarazione deve reiterare il NO.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 16

che l’ente si avvale di personale dipendente

Si chiede all’ente di dichiarare se abbia alle sue dipendenze personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. In assenza di altra specifica, è da intendersi esclusa dall’ambito di questa dichiarazione ogni altra forma di rapporto di lavoro, anche se “assimilata” ai fini fiscali ¹² a quello dipendente come le borse di studio, gli emolumenti agli amministratori, le collaborazioni a progetto.

12 Art 50, DPR 917/86



Sono escluse anche le collaborazioni occasionali e quelle professionali.

Dichiarazione 17

che l’ente utilizza locali di proprietà

Il riferimento all’utilizzo è rilevante; si chiede se, in caso di proprietà di un immobile, l’ente utilizzi questo immobile per lo svolgimento delle proprie attività. Se l’ente ha in proprietà immobili che non utilizza per lo svolgimento dell’attività (ad esempio li affitta o li concede in comodato), deve rispondere NO.

Questa dichiarazione è rilevante ai fini ICI, in merito all’eventuale godimento dell’esenzione ¹³ concessa agli enti non commerciali.

L’ente può realizzare anche solo una parte della propria attività nei locali di proprietà, e pertanto rispondere affermativamente, oltre alla presente dichiarazione, anche ad una o ad entrambe delle seguenti dichiarazioni.

Non rileva neppure definire se abbia la sede legale presso il locale di proprietà.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 18

che l’ente utilizza locali in locazione

13 Art 7, c 1, lett i, D Lgs 504/92



Nel caso l'ente utilizzi locali in locazione deve rispondere affermativamente. Si rammenta che il contratto deve essere registrato.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 19

che l'ente utilizza locali in comodato gratuito

Nel caso l'ente utilizzi locali concessigli in comodato (che è contratto essenzialmente gratuito ¹⁴) deve rispondere affermativamente. Il contratto deve essere registrato in caso sia redatto in forma scritta ¹⁵

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 20

che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: - abitualmente - occasionalmente - no

L'attività di sponsorizzazione o pubblicità è sempre commerciale.

Come già segnalato, ad oggi non è stata definita la differenza tra attività abituale e attività occasionale. Pare

¹⁴ Artt 1803 e segg codice civile

¹⁵ Tariffa Parte I, art 5, c 4, TU 131/86; in caso di contratto in forma verbale, non deve essere registrato, sempre che non venga fatta menzione del comodato in altro atto tra il comodante e il comodatario



pertanto ininfluenza se un'eventuale attività di questo tipo venga svolta con carattere abituale o occasionale.

E' attività pubblicitaria anche l'apposizione contro corrispettivo di marchi all'interno dei periodici dell'ente.

Soltanto in occasione di raccolte pubbliche di fondi organizzate occasionalmente, le sponsorizzazioni sono da considerarsi erogazioni liberali sempre che venga riconosciuta dall'azienda a favore dell'ente una somma superiore rispetto al valore pubblicitario dell'esposizione del marchio.

Non è da considerarsi sponsorizzazione né pubblicità l'apposizione di marchi di enti non commerciali (ad esempio Fondazioni ex bancarie) o di enti pubblici (ad esempio Unione Europea, Regione ecc) nelle pubblicazioni o in altri documenti (locandine) nel contesto di progetti finanziati o patrocinati da detti enti a favore di enti associativi.

Se il dichiarante risponde affermativamente (sia "abitualmente", sia "occasionalmente"), deve essere riportata la somma dei ricavi ricevuti nel corso dell'ultimo esercizio chiuso (2008).

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 21

che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi



Si ritiene che debbano essere considerati (riportandone i costi sostenuti nell'ultimo anno - 2008) i messaggi pubblicitari relativi alle attività a pagamento rivolte verso soci e/o non soci, e non anche quelli che non danno ritorno economico perché relativi ad attività gratuite.

Non devono neppure essere considerati i messaggi con i quali si pubblicizzano le raccolte pubbliche di fondi.

Dichiarazione 22

che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

- in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:

- 1. inferiori a quelli di mercato**
- 2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione**
- 3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari**

La dichiarazione relativa alla vendita di beni o prestazioni di servizi è già stata posta in due occasioni, relativamente tanto alle operazioni rivolte ai soci, quanto a quelle ai non soci (dichiarazioni 12 e 13).

Si ritiene che qui debbano essere considerate ambedue le tipologie di attività, e che qui l'attenzione debba essere concentrata sulle tre modalità di determinazione dei prezzi

adottate dall'ente, premettendo che peraltro non sono alternative tra loro.

Quella che pone maggiori difficoltà è la prima, in quanto se si parla di attività rivolte verso i soci, la vendita (ai soci) a prezzi inferiori ai prezzi di mercato può essere serio indicatore di distribuzione indiretta di utili ¹⁶.

Dichiarazione obbligatoria; le dichiarazioni sub 1, 2 e 3 sono obbligatorie solo se si risponde affermativamente alla prima frase.

Dichiarazione 23

che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:

La dichiarazione richiede le entrate complessive dell'ente, sia quelle commerciali che quelle non commerciali.

Dichiarazione 24

che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:

Vi sono quattro opzioni, a seconda della numerosità dei soci. Si rammenta che si parla dei soli soci e non anche dei meri donatori che non hanno formulato neppure verbalmente l'intenzione di associarsi, ma che hanno "solo" effettuato una erogazione liberale.

¹⁶ Art 10, c 6, lett a), D Lgs 460/97



Vi è un'incongruenza tra il modello e le istruzioni dell'Agenda. Nel modello si chiede di indicare il numero di soci risultanti nell'ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni suggeriscono di riferirsi al numero di soci presenti alla data di compilazione del modello. Tra le due, si consiglia di seguire l'indicazione del modello (ad esempio al 31/12/2008, per chi ha l'esercizio economico coincidente con l'anno solare).

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 25

che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore

Le istruzioni al modello riportano 15 macrosettori. Si deve indicare quello prevalente, che caratterizza l'attività dell'ente.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 26

che l'ente svolge le seguenti specifiche attività

Le opzioni qui possono essere diverse, in quanto le associazioni realizzano differenti attività per perseguire il fine sociale. Le istruzioni al modello riportano 26 tipologie di attività.

Dichiarazione 27

che gli amministratori dell'ente sono:

Devono riportarsi i codici fiscali dei membri del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente), alla data della compilazione della dichiarazione. Inoltre si deve inserire tra gli amministratori anche chi ha ricevuto ampie deleghe di amministrazione, di norma il Direttore o Segretario Generale.

Dato che di norma il Consiglio Direttivo ha più di tre membri, si devono compilare più modelli, numerandoli progressivamente nella parte in alto a destra.

Per chi compila il modello Unico Enti non commerciali 2009, si può far riferimento – se nel corso dell'anno non sono cambiati – agli amministratori indicati nel riquadro RO, escludendo i riferimenti ai componenti gli organi di controllo.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 28

che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti

In merito al significato del termine "dipendenti" si rimanda alle note della Dichiarazione 16.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 29



che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative

L'Agenzia fa qui riferimento al divieto agli amministratori di società e di associazioni sportive dilettantistiche di esercitare la stessa funzione in altre società e associazioni nell'ambito della stessa federazione di riferimento o disciplina sportiva ¹⁷. Le altre associazioni possono invece avere amministratori che operano a favore di altri sodalizi.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 30

che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro

Devono essere qui indicate le somme ricevute a titolo di donazione da persona fisica, azienda o altro ente non commerciale nell'ultimo esercizio chiuso. Sono pertanto escluse le quote associative, e altre somme derivanti da corrispettivi.

Dichiarazione 31

che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro

Devono riportarsi le somme ricevute, nell'ultimo esercizio chiuso, da enti pubblici a titolo di contributo, anche a seguito di convenzione.

¹⁷ Art 90, c 18-bis, L 289/02



Dichiarazione 32

che esistono avanzi di gestione

Deve essere dichiarata la presenza di eventuale utile derivante dal complesso delle attività, commerciali e non commerciali.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 33

che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni

In caso di realizzazione di raccolte pubbliche di fondi, l'ente deve segnalare quante manifestazioni/eventi ha organizzato nel corso dell'ultimo esercizio chiuso oltre al totale dei giorni di dette manifestazioni.

Rammentiamo che le raccolte pubbliche di fondi ¹⁸ sono decommercializzate ai fini IRES, IVA e di qualsiasi altra imposta, a condizione che siano occasionali, che l'offerta ai sovventori consista in beni di modico valore o in servizi, che dette raccolte avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Se la stessa raccolta è organizzata da un ente in più Comuni, in occasione di una stessa ricorrenza e nello stesso periodo, la raccolta pubblica di fondi è da considerarsi unitaria.

¹⁸ Art 143, c 3, lett a) DPR 917/86



Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 34

che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario

Ulteriore condizione per la defiscalizzazione della raccolta pubblica di fondi è la redazione ¹⁹, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Anche in caso di risposta negativa alla precedente dichiarazione, questa dichiarazione risulta obbligatoria

Dichiarazione 35

che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di – atto pubblico – scrittura autenticata – scrittura privata registrata registrato presso l'ufficio di CODICE COMUNE, DATA, NUMERO REGISTRAZIONE, SERIE e che sono state apportate

modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e allo statuto mediante i seguenti atti:

Nella presente dichiarazione, il rappresentante legale riporta gli estremi della registrazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel quale sono stati accolti i principi funzionali alla defiscalizzazione delle entrate derivanti dalla vendita di beni o servizi ai soci. Inoltre deve essere barrata la casella relativa alla forma di elaborazione dell'atto.

Il codice Comune corrisponde al codice catastale del comune reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

In caso di successive modifiche, devono essere riportati gli estremi degli atti di modifica, e, in caso di insufficienza di spazio, devono essere inserite le modifiche più recenti.

La presente dichiarazione e la numero 36 non devono essere compilate da chi non si avvale del regime riportato nelle dichiarazioni medesime, da chi pertanto non defiscalizza le eventuali entrate da vendita ai soci di beni o di servizi (ad esempio, da chi riceve solo quote sociali).

Dichiarazione 36

che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R.

¹⁹ Art 20, DPR 600/73



**633 del 1972 (confermare barrando le caselle): lett. a)
lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f)**

L'ente dichiara che nello statuto sono presenti i requisiti i cui estremi legislativi sono riportati nella dichiarazione stessa, e relativi a:

lett. a): divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

lett. b): obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

lett. c): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

lett. d): obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

lett. e): eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

lett. f): intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Dichiarazione 37

di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

La dichiarazione è relativa a chi, realizzando attività di natura commerciale, ha optato per una normativa specifica



²⁰, che consente sostanziosi risparmi di imposta sia in termini IRES che IVA.

Dichiarazione obbligatoria

Dichiarazione 38

di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

Ad eccezione di chi ha accesso diretto al sistema dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, tutti gli altri enti sono obbligati ad eleggere a proprio domicilio quello dell'intermediario che ha trasmesso la presente dichiarazione; l'elezione del domicilio è limitata alle successive comunicazioni dell'Agenzia relative i contenuti del modello stesso. La dichiarazione del presente punto non presenta opzioni.



TERZA PARTE

Il ruolo dell'intermediario

Gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle Entrate ²¹ (professionisti del settore tributario e Caf) assumono un ruolo centrale in questo nuovo adempimento. Vediamo perché:

- in caso di presentazione del modello Eas, tramite intermediario abilitato, il legale rappresentante dell'ente associativo è obbligato a dichiarare di eleggere proprio domicilio presso l'intermediario medesimo, ai fini di ogni eventuale comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate successiva all'inoltro del modello EAS. Di conseguenza, le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate all'ente associativo saranno inviate all'intermediario anziché direttamente all'ente associativo. Quindi, l'intermediario dovrà attivarsi per inoltrare le comunicazioni all'ente associativo;
- gli intermediari abilitati, inoltre, sono obbligati a fornire all'ente associativo che li ha incaricati della trasmissione telematica una copia cartacea del modello Eas firmata dal legale rappresentante;

²¹ Commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998



- o copia dell'incarico a trasmettere telematicamente la dichiarazione,
- o copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Tale modello, firmato sia dall'intermediario abilitato (recante la data di accettazione dell'incarico) che dal legale rappresentante dell'ente associativo, deve essere conservato a cura di questo.

Controlli futuri

L'obiettivo del provvedimento e della norma iniziale (art. 30) è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo

